

ALLEGATO B) al n.168.376=43.927 di rep.

"VALBE SERVIZI S.p.A."

oooooo

STATUTO

ART. 1

Costituzione

E' costituita, per trasformazione del "Consorzio Valsorda e Bevere", una società per azioni denominata:

"VALBE SERVIZI S.p.A."

"VALBE SERVIZI S.p.A." è una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, a totale partecipazione pubblica, costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica ed è, pertanto, assoggettata alle vigenti disposizioni legislative ed alla vigente giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di servizi pubblici locali e di modello gestorio "in house".

ART. 2

Sede sociale

La società ha sede in Mariano Comense.

Per ragioni strettamente funzionali all'esercizio delle attività sociali l'Organo Amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie o rappresentanze e sopprimere quelle esistenti.

ART. 3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- . conduzione e gestione dei servizi di collettamento e depurazione intercomunale;
- . conduzione e gestione di ogni altro servizio ricompreso nel ciclo integrato delle acque, come definito e disciplinato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 numero 152 e successive integrazioni e modifiche, nonché dalla normativa regionale vigente in materia;
- il recupero e/o lo smaltimento di rifiuti speciali compatibili con il processo di depurazione.

La società può estendere la propria attività ad ogni servizio connesso ed accessorio a quelli anzidetti.

Il tutto per promuovere lo sviluppo sociale, economico e civile del territorio in cui opera.

La società può realizzare e gestire le suddette attività sia direttamente che a favore di terzi, in concessione, in appalto e per conto o a mezzo di società controllate, collegate o partecipate di cui la società può prendere parte alla costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni in qualsiasi forma consentita dalla legge, purchè dette modalità di gestione non contrastino con la normativa vigente in materia.

Sempre nel rispetto della normativa vigente in materia, la società potrà concorrere a gare per l'assunzione in concessione ed in appalto dei suddetti servizi.

La società, per il conseguimento del proprio oggetto sociale, opera nel rispetto del vincolo della territorialità per i servizi affidati direttamente dai soci e del vincolo che la parte prevalente della propria attività sia svolta a favore dei soci o dei loro amministrati.

I rapporti tra la società ed i soci affidanti saranno regolamentati da specifici contratti di servizio, redatti in conformità alla normativa vigente in materia.

Allo scopo di conseguire l'oggetto sociale la società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari a ciò necessarie, nonché compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale all'oggetto sociale e, comunque, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, ivi comprese la prestazione di fidejussioni, avalli ed ipoteche ed ogni altra garanzia reale e, nel rispetto delle normative vigenti e dei limiti dalle stesse stabiliti, assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

ART. 4

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2051; e può essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

ART. 5

Capitale Sociale - Obbligazioni

Il capitale sociale è fissato in Euro ~~15.300.000,00~~ 3.243.600,00
(~~quindicimilionitrecentomila~~ ~~virgola~~ ~~zero~~ ~~zero~~ tre milioni duecento quarantatremila
seicento virgola zero zero) ed è diviso in numero ~~15.300.000~~ 3.243.600,00
(~~quindicimilionitrecentomila~~ tre milioni duecento quarantatremilaseicento) azioni del
valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.

La società, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, potrà emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili è di competenza dell'assemblea

straordinaria.

La relativa deliberazione deve risultare da verbale redatto da notaio e deve essere depositata ed iscritta ai sensi dell'art.2436 del Codice Civile.

ART. 6

Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono eguali diritti ai possessori delle medesime.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Gli enti pubblici territoriali, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della giurisprudenza vigente in materia di modello gestorio "in house", devono detenere la totalità del capitale sociale.

ART. 7

Limiti alla trasferibilità delle azioni

Le azioni sono trasferibili esclusivamente ad enti pubblici territoriali.

Il trasferimento, in ogni caso, non deve alterare le condizioni di controllo analogo ed i presupposti necessari per l'affidamento "in house" da parte degli enti partecipanti.

E' fatto salvo, comunque, il diritto di prelazione degli altri soci per l'acquisto delle azioni in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale da esercitarsi nelle forme di seguito specificate.

ART. 8

Cessione delle azioni

Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie azioni e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata RR da inviare all'Organo Amministrativo, precisando l'ente pubblico

territoriale cessionario, il prezzo richiesto e le altre condizioni della cessione.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederanno a darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata RR.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve fare pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata RR entro 60 (sessanta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio le azioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio, così da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente, qualora, peraltro, il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'arbitratore, tale funzione sarà assunta dal Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 32 su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore (o il Collegio Arbitrale), dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda, ossia tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione di partecipazioni sociali.

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nell'ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare le azioni e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni e/o i diritti offerti all'ente pubblico territoriale indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

ART. 9

Organi della Società

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo (l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione);
- il Collegio Sindacale;
- il Revisore legale dei conti, se nominato.

ART. 10

Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e, le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

ART. 11

Attribuzioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto ed autorizza l'Organo Amministrativo al compimento dei seguenti atti:

- a) cessione, acquisto, affitto e conferimento di aziende o di rami di azienda;
- b) acquisti ed alienazioni di immobili ed impianti;
- c) operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui, consolidamento di debiti ed altre operazioni di finanza straordinaria, ivi compresa la richiesta di nuovi affidamenti);
- d) l'acquisto, la locazione finanziaria, nonché l'appalto per la realizzazione e la manutenzione di beni strumentali per l'esercizio delle attività sociali non previsti nel documento programmatico approvato che si rendessero necessari per garantire i servizi affidati, aventi valore (riferito ad ogni singolo bene) superiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero);
- e) l'acquisto, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, di beni e servizi in genere non previsto nel documento programmatico approvato che si rendesse necessario per garantire i servizi affidati qualora il loro valore sia superiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), con espressa esclusione di quelli necessari per lo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale;
- f) sottoscrizione, acquisto ed alienazione di partecipazioni sociali;
- g) la concessione di diritti reali di garanzia (ipoteca e pegno) e la prestazione di fidejussioni o di garanzie personali in genere;
- h) la definizione del piano delle assunzioni o delle riduzioni del personale.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

1. l'approvazione del bilancio;
2. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
3. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
4. la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
5. l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria, come meglio infra specificato, esercita inoltre i poteri di direzione, coordinamento e supervisione della società, nonché le funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del "controllo analogo" sulla società medesima.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno tre volte l'anno:

- entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale od entro il maggior termine di centoottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art.2364 del Codice Civile per l'approvazione del bilancio di esercizio;
- entro il 30 settembre dell'esercizio sociale in corso:
 - . per l'esame e l'approvazione di un bilancio intermedio riferito alla data del 30 giugno dell'esercizio in corso, con l'illustrazione del generale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione;
 - . per la verifica dello stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società, contenute nel documento di programmazione di cui infra;

. per ricevere puntuale e dettagliata informazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento della società;

- entro il trentuno - 31 dicembre di ogni anno:

. per l'approvazione del documento programmatico contenente le linee strategiche per l'attività della società e le indicazioni economico, patrimoniali e finanziarie per l'anno successivo, con particolare riferimento al piano degli investimenti ed alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi e delle attività previste dallo statuto;

. per la definizione delle linee guida per la formazione delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi erogati dalla società, qualora non soggetti a determinazione di legge.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni, anche non convertibili, e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 12

Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

La convocazione dell'assemblea è fatta a cura dell'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione, per il caso in cui la prima andasse deserta.

Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 (quindici) prima di quello fissato per l'adunanza.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia

garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, la convocazione è fatta a cura dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'articolo 2366, comma 3, del Codice Civile, mediante avviso comunicato ai soci, ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai componenti il Collegio Sindacale con posta elettronica certificata (PEC) oppure con lettera raccomandata RR.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'articolo 2367 del Codice Civile è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'Organo Amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

ART. 13

Partecipazione all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, nonché gli altri soggetti che per legge o in forza del presente statuto vi hanno diritto.

ART. 14

Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta conferita per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima. La rappresentanza è conferita per iscritto ad altra persona, anche non socio, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della

Società e, comunque, nel rispetto dell'art.2372 del Codice Civile; la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre soci entro il limite massimo del 30% del capitale sociale.

Gli enti pubblici territoriali soci intervengono in Assemblea a mezzo del proprio legale rappresentante o di loro delegato.

ART. 15

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci e, in caso di loro assenza od impedimento, dalla persona designata dalla stessa assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio, nei casi previsti dalla legge o quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni.

ART. 16

Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria sono validamente adottate con la presenza e con le maggioranze stabilite dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria aventi ad oggetto modifiche statutarie, sono valide se prese con tanti voti favorevoli che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

ART. 17

Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Nei casi di legge, ovvero quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, scelto dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

ART. 18

Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, laddove la normativa vigente lo consenta, o da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) membri, ivi compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge e del presente statuto e sono rieleggibili per un massimo di altri due mandati di tre esercizi consecutivi.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di composizione dei Consigli di Amministrazione di società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta.

Per la nomina ad Amministratore Unico od a membro del Consiglio di Amministrazione è richiesto il possesso di formazione universitaria in ambito giuridico, economico o tecnico di settore e, comunque, di adeguato curriculum da cui si desuma la precedente esperienza nell'ambito del Servizio Idrico Integrato.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di

amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, nelle società a controllo pubblico non quotate in mercati regolamentati, alle quali viene fatto espresso riferimento anche in ordine alla loro efficacia, nella nomina del Consiglio di Amministrazione il genere meno rappresentato dovrà sempre ottenere almeno un terzo dei suoi componenti.

Nel caso in cui per intervenute modificazioni legislative la quota suindicata dovesse mutare, nella nomina del Consiglio di Amministrazione al genere meno rappresentato dovrà essere sempre garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

In caso di sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, al genere meno rappresentato dovrà essere garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

ART. 19

Cariche sociali

Se alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente; il Consiglio può eleggere anche il Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché, anche per singole sedute, un Segretario anche estraneo al Consiglio.

ART. 20

Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario od opportuno o, comunque, quando ne venga fatta

richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri o dai Sindaci Effettivi.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente per mezzo di telegramma o telefax o posta elettronica certificata (PEC) da inoltrarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza ad ognuno dei Consiglieri e ad ognuno dei membri del Collegio Sindacale; nei casi di urgenza la convocazione può essere inoltrata sino ad un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ART. 21

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - Decisioni dell'Amministratore

Unico

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Per finalità informative e di trasparenza le decisioni dell'Amministratore Unico sono constatate da verbale firmato dall'Amministratore Unico stesso e dal segretario.

Pertanto, oltre al libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, la società deve istituire il libro delle decisioni dell'Amministratore Unico.

ART. 22

Poteri dell'Organo Amministrativo

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione ordinaria dell'impresa.

L'Organo Amministrativo compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale in esecuzione degli indirizzi, delle direttive e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'Assemblea medesima nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo Amministrativo deve richiedere, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile e dell'articolo 11 del presente statuto, l'autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria per il compimento delle seguenti operazioni:

- a) cessione, acquisto, affitto e conferimento di aziende o di rami di azienda;
- b) acquisti ed alienazioni di immobili ed impianti;
- c) operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui, consolidamento di debiti ed altre operazioni di finanza straordinaria, ivi compresa la richiesta di nuovi affidamenti);
- d) l'acquisto, la locazione finanziaria, nonché l'appalto per la realizzazione e la manutenzione di beni strumentali per l'esercizio delle attività sociali non previsti nel documento programmatico approvato che si rendessero necessari per garantire i servizi affidati, aventi valore (riferito ad ogni singolo bene) superiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero);
- e) l'acquisto, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, di beni e servizi in genere non previsto nel documento programmatico approvato che si rendesse necessario per garantire i servizi affidati qualora il loro valore sia superiore ad Euro

300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), con espressa esclusione di quelli necessari per lo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale;

f) sottoscrizione, acquisto ed alienazione di partecipazioni sociali;

g) la concessione di diritti reali di garanzia (ipoteca e pegno) e la prestazione di fidejussioni o di garanzie personali in genere;

h) la definizione del piano delle assunzioni o delle riduzioni del personale.

ART. 23

Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti e nel rispetto della vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica, può nominare tra i suoi componenti un solo amministratore delegato o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni senza corresponsione di retribuzioni aggiuntive, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile.

ART. 24

Rimborso spese agli Amministratori

All'Amministratore Unico o agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'Assemblea nel rispetto delle indicazioni della legge, nonché delle delibere adottate in materia dagli enti soci, può inoltre assegnare agli stessi un'indennità annuale.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

E' fatto salvo in ogni caso quanto previsto dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

ART. 25

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci, con facoltà di promuovere azioni in sede giudiziaria ed amministrativa in ogni grado, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della Società, nei limiti dei poteri a lui conferiti, spetta pure, disgiuntamente e separatamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, se nominato.

L'Organo Amministrativo, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti e sempre nel rispetto della vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica, potrà nominare direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e le retribuzioni.

ART. 26

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Collegio Sindacale è integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società a controllo pubblico non quotate in mercati regolamentati, alle quali viene fatto espresso riferimento anche in ordine alla loro efficacia, nella nomina del Collegio Sindacale il genere meno rappresentato dovrà

sempre ottenere almeno un terzo dei suoi componenti. La quota sopra specificata si applica anche ai Sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. Qualora per intervenute modificazioni legislative la quota suindicata dovesse mutare, nella nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti al genere meno rappresentato dovrà essere garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

La revisione legale dei conti di cui all'art.2409 bis del Codice Civile è affidata dall'assemblea ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Sino a quando la società si trova nelle condizioni di cui all'art.2409 bis, comma 2, del Codice Civile, è facoltà dell'Assemblea ordinaria dei soci disporre che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale.

La retribuzione annuale dei Sindaci, del revisore legale dei conti o della società di revisione legale è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Il Collegio Sindacale, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

ART.27

Rapporti tra società e soci - Controllo analogo

La società è soggetta al "controllo analogo" dei singoli enti affidanti ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di società "in house providing".

Gli enti pubblici territoriali soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nelle modalità indicate nei contratti di servizio ed attraverso

la consultazione periodica della società, il controllo preventivo, contestuale e successivo sulla medesima in ordine alla gestione del suo patrimonio, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi ad essa affidati, all'andamento generale della sua gestione ed alle concrete scelte operative interessanti la stessa, con le modalità di seguito specificate.

Il controllo analogo si intende esercitato dagli enti pubblici territoriali soci in forma di indirizzo e di obiettivi strategici (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo contestuale) e di verifica (controllo successivo).

A tal fine gli enti pubblici territoriali soci, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti degli enti stessi, hanno accesso a tutti i documenti ed agli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi allo scopo di non arrecare danni alla società od a terzi e possono verificare in ogni momento la regolarità della gestione corrente della società e la puntuale esecuzione degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati.

Fatte salve tutte le prerogative ed i poteri loro concessi dalla legge al riguardo, gli enti pubblici territoriali soci esercitano il controllo analogo sulla società attraverso l'Assemblea ordinaria la quale, oltre alle funzioni ad essa affidate dalla legge e dal presente statuto, esercita i poteri di direzione, coordinamento e supervisione della società, nonché le funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi sociali sulla gestione ed il funzionamento dei servizi affidati. A tale riguardo l'Assemblea ordinaria delibera le linee strategiche e le politiche aziendali a cui deve uniformarsi l'attività dell'Organo Amministrativo, ivi comprese le linee guida degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani strategici, con l'emanazione di direttive generali

vincolanti per l'Organo Amministrativo medesimo.

L'Assemblea ordinaria, al fine di dare concreta attuazione al controllo analogo esercita penetranti poteri che si estendono a tutti gli aspetti gestionali dei servizi oggetto di affidamento.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2429 del Codice Civile per il bilancio di esercizio, durante i quindici giorni che precedono le riunioni dell'Assemblea ordinaria da convocarsi nei termini previsti dal presente statuto, devono restare depositati presso la sede della società, affinché i soci possano prenderne visione:

- . il bilancio intermedio riferito alla data del 30 giugno dell'esercizio in corso, con l'illustrazione del generale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione;

- . la documentazione necessaria per la verifica dello stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società, contenute nel documento programmatico di cui infra;

- . il documento programmatico contenente le linee strategiche per l'attività della società e le indicazioni economico, patrimoniali e finanziarie per l'anno successivo, con particolare riferimento al piano degli investimenti ed alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi e delle attività previste dallo statuto, con la definizione delle linee guida per la formazione delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi erogati dalla società, qualora non soggetti a determinazione di legge;

- . le copie dei verbali delle decisioni dell'Amministratore Unico e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte successivamente alla precedente adunanza dell'Assemblea ordinaria e le relazioni periodiche sui servizi affidati relative al periodo intercorrente tra una riunione e l'altra dell'Assemblea ordinaria.

Fuori dalle ipotesi che precedono, ossia nel caso di convocazione dell'Assemblea ordinaria su richiesta dell'Organo Amministrativo o dei soci ai sensi del precedente articolo 12 del presente statuto, dovrà essere messa a disposizione dei soci medesimi, nei termini e con le modalità sopra indicate, a cura dell'Organo Amministrativo, tutta la documentazione necessaria per una ponderata valutazione delle deliberazioni da assumere, ciò con particolare riferimento alle autorizzazioni che l'Organo Amministrativo deve richiedere (ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile e dell'articolo 11 del presente statuto) per il compimento degli atti e delle operazioni di cui al precedente articolo 22.

L'Assemblea ordinaria può chiedere chiarimenti all'Amministratore Unico ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Dirigenti ed impartire con propria deliberazione direttive od atti di indirizzo.

Esclusivamente ai fini del controllo analogo e con espressa esclusione di ogni attività che la legge ed il presente statuto riservano alla sua competenza, l'Assemblea ordinaria può nominare, allo scopo di facilitare l'espletamento delle proprie funzioni in materia, un Comitato Ristretto di Vigilanza composto di 3 (tre) membri.

L'Assemblea ordinaria provvede, inoltre, alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Ristretto di Vigilanza.

Il Comitato è titolare esclusivamente di funzioni consultive, propositive, di vigilanza e di controllo rispetto alla verifica della corretta e puntuale esecuzione delle attività sociali, nonché in ordine alla regolare esecuzione degli indirizzi e degli obiettivi strategici definiti dall'Assemblea ordinaria.

Il Comitato, se nominato, esprime il proprio parere preventivo:

. sul documento programmatico contenente le linee strategiche per l'attività della

società e le indicazioni economico, patrimoniali e finanziarie per l'anno successivo, con particolare riferimento al piano degli investimenti ed alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi e delle attività previste dallo statuto;

. sul compimento degli atti e delle operazioni per le quali l'Organo Amministrativo deve richiedere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria;

. su ogni altra questione attinente il controllo analogo rimessa alla sua valutazione dall'Assemblea ordinaria e dall'Organo Amministrativo.

Il Comitato, inoltre, formula proposte in ordine:

. ad eventuali modifiche nello svolgimento dei servizi affidati nell'ottica del loro costante miglioramento;

. alla formazione delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi erogati dalla società, qualora non soggetti a determinazione di legge;

. all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale.

Per consentire al Comitato di svolgere al meglio le proprie funzioni, l'Organo Amministrativo deve mettere a disposizione dello stesso tutta la documentazione richiesta dal medesimo entro 15 (quindici) giorni.

L'Organo Amministrativo deve mettere a disposizione del Comitato tutta la documentazione sopra specificata per l'esercizio delle sue funzioni.

L'Assemblea ordinaria, con apposita deliberazione, può delegare al Comitato specifiche funzioni attinenti esclusivamente il controllo analogo, con espressa esclusione di ogni attività che la legge ed il presente statuto riservano alla sua competenza esclusiva.

Il Comitato verifica sul concreto funzionamento della società in funzione del

perseguimento dell'oggetto sociale.

Qualora lo ritenga opportuno può richiedere all'Organo Amministrativo di convocare tempestivamente l'Assemblea ordinaria.

Il Comitato può, in ogni momento, richiedere all'Organo Amministrativo informazioni, chiarimenti e documenti in ordine alla programmazione ed allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento.

Il Comitato ristretto informa periodicamente gli enti pubblici territoriali soci in relazione alle attività svolte, anche mediante la convocazione di apposite riunioni.

Il Comitato è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Di ogni seduta è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione scelto dal Presidente.

Il Comitato deve essere convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno 3 (tre) volte l'anno ed ogni volta questi lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dall'Organo Amministrativo.

Ai componenti del Comitato, al Presidente, al Vice Presidente ed al Segretario non spetta alcun compenso.

ART. 28

Esercizi sociali e Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

ART. 29

Ripartizione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino al raggiungimento di un importo pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale e dedotto inoltre il 10% (dieci per cento) per la riserva "rinnovamenti impianti", vengono attribuiti al capitale, salvo che l'Assemblea deliberi assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione, o disponga di riportarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

ART. 30

Pagamento dei dividendi

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo a decorrere dal giorno fissato annualmente dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

ART. 31

Scioglimento

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri, osservate le disposizioni di legge.

ART. 32

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra la Società ed i soci, con la sola eccezione della impugnazione delle delibere assembleari, circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e del contratto sociale, sarà

deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale, formato da tre Arbitri, secondo il regolamento della Camera di Commercio e Industria Artigianato e Agricoltura di Como, che i soci dichiarano di accettare con la mera adesione alla Società, anche per quanto concerne le modalità di designazione degli Arbitri e le norme di procedura. Gli Arbitri decideranno secondo diritto in via rituale, in conformità alle norme del Codice di Procedura Civile.

ART. 33

Disposizioni generali

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle vigenti leggi in materia.

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dei soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Inverigo, addì diciannove - 19 dicembre 2014 - duemilaquattordici.

F.to LUCA CLAUDIO COLOMBO

F.to FRANCO PANZERI notaio
